

N. R.G. 201-1/2024 PU



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice,

visto il ricorso per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI) depositato in data 8/7/2024 nell'interesse di

[REDACTED]

letta la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, nelle persone dei Gestori avv.ti [REDACTED]

rilevato che, per ammissione dello stesso ricorrente (confermata dall'OCC), parte dell'indebitamento per oltre 8.000 euro deriva da una precedente attività imprenditoriale;

che tali debiti (in realtà solo in parte relativi a omessi versamenti contributivi, perché tra i creditori vi è anche l'Azienda ospedaliera di Bologna, TPER, il Comune di Tursi Polizia Urbana che non sembrerebbero riferirsi a crediti generati da attività d'impresa) sarebbero stati oggetto di domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente e in corso di pagamento rateale da parte del padre, di talché le relative passività sarebbero estranee allo strumento di ristrutturazione del debito del consumatore;

ritenuto che tale conclusione sia in palese contrasto con le disposizioni del Codice della crisi, come peraltro modificate sul punto dal c.d. Correttivo *ter*, laddove all'art. 2 lett. e) è reso esplicito che il consumatore "accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore" e che la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. consiste in una proposta rivolta a tutti i propri creditori, anche perché, come già chiarito da questo Tribunale, non è possibile la creazione di patrimoni separati in violazione dell'art. 2740 c.c.;

che non può ritenersi che i debiti da attività imprenditoriale siano estranei alla ristrutturazione solo perché un terzo si è impegnato al loro pagamento, perché non vi è stato accolto

liberatorio, né i debiti sono stati precedentemente estinti o sono di immediata estinzione da parte del terzo; nel caso di specie, i debiti dichiarati estranei risultano di importo rilevante ed è prevista una lunga rateazione per i crediti inseriti nella domanda di definizione agevolata, per cui è da escludersi che le obbligazioni non consumeristiche siano irrisorie, già accollare a terzi e non più di pertinenza del debitore o di immediato adempimento da parte del terzo stesso, uniche circostanze che potrebbero consentire la qualificazione sostanziale della ristrutturazione come afferente a soli debiti del consumatore;

ritenuto che già tali rilievi siano ostativi alla prosecuzione della procedura, ma che vi siano anche altri elementi di inammissibilità;

rilevato infatti che tra le condizioni ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 69 CCI* è indicato che il debitore non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che pertanto il debitore è onerato di esporre in modo verificabile quali siano state le cause che lo hanno portato a contrarre/generare i debiti e, soprattutto, l'OCC deve relazionare, previa opportune verifiche, sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 2 lett. a) CCI);

che, nel caso di specie, dal ricorrente è stato riferito - anche all'OCC, come dallo stesso indicato nella relazione- , che le ragioni del sovraindebitamento risalgono al 2015 allorché il sig. Marino è stato costretto a chiudere la propria partita IVA e non è poi riuscito a far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e alle imposte sul reddito; che nel 2021 ha contratto un finanziamento con Deutsche Bank (per 11.000 euro circa) per avere la liquidità necessaria al proprio sostentamento, nel 2021 ha ricevuto una liberalità dalla nonna interamente utilizzata per il proprio sostentamento, così come il TFR liquidatogli nel 2022-23;

rilevato che il debito da ristrutturare si compone per oltre 25.000 di sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada ripetutamente irrogate dal 2015 fino anche al 2023 - più che raddoppiate a causa del mancato pagamento - , nonché di ripetuti omessi versamenti della TARI;

che il debito per il finanziamento Deutsche Bank, erogato in presenza del merito creditizio, è indicato nel ricorso per importo addirittura doppio rispetto alla somma mutuata comprensiva di interessi e non è indicato né come si sia formato tale rilevante debito, né le specifiche ragioni per cui non sia stato rispettato il piano di ammortamento con rate da soli 140 euro al mese;

ritenuto pertanto assolutamente carente il corredo informativo in ordine alle cause dell'indebitamento e alla diligenza del debitore, circostanza questa che, da un lato, inficia l'ammissibilità della domanda, dall'altro, nel caso di specie, lascia trasparire la presenza di condizioni ostative quali la causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave (ripetute e numerosissime violazioni del codice della strada, con sanzioni mai assolte; richiesta ed erogazione di finanziamento con restituzione rateale non onorata);

ritenuto che non sussista un alcun obbligo istruttorio/interlocutorio del Giudice per colmare significative carenze della domanda e degli allegati, posto che la corretta, completa e verificata (nei limiti di quanto esigibile secondo criteri di normalità) esposizione dei presupposti di legge del ricorso allo strumento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento è un preciso onere della parte e dell'OCC che lo assiste;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore di

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Bologna, 22 novembre 2024

Il Giudice

Alessandra Mirabelli